

CONVENZIONE

PER IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA TERRITORIALI

TRA

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani - (di seguito "ANCI") con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal dott. Angelo Rughetti, in qualità di Segretario Generale e rappresentante legale *pro-tempore*;

E

Il Comune di [REDACTED] (di seguito il "Comune capofila") con sede in [REDACTED], Via/ Piazza [REDACTED] n. , C.F. [REDACTED], nella persona di [REDACTED] (nominativo e ruolo), a ciò autorizzato in forza dei poteri di legge e/o di delibera/determina n. [REDACTED];

di seguito anche individuate congiuntamente come le "Parti"

PREMESSO

- che l'ANCI e il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito il "Dipartimento") hanno stipulato in data 22 luglio 2009 un Accordo annuale attuativo dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro della Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 (di seguito "Accordo Attuativo ANCI - Dipartimento") per la prosecuzione della promozione di una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;

- che in applicazione dell'Accordo Attuativo, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul "Fondo per le Politiche Giovanili", istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, un finanziamento di € 3.600.000,00 (tremilioneicentomila/00) destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Piccoli Comuni (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) nell'ambito del Progetto "*Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali*";

- che l'art.3 dell' Accordo Attuativo ANCI – Dipartimento stabilisce che l'erogazione del suddetto co-finanziamento avvenga sulla base di apposite convenzioni da stipularsi tra l'ANCI ed il Comune capofila dei progetti risultati aggiudicatari della quota di co-finanziamento nazionale;
- che al fine della selezione dei Comuni beneficiari di tale finanziamento è stato pubblicato sul sito web www.anci.it apposito Bando in data 21/12/2009, che si intende interamente richiamato in questa sede;
- che il punto 8 del suddetto Bando stabilisce che lo schema tipo di Convenzione tra l'ANCI ed il Comune capofila dei progetti risultati aggiudicatari disciplini gli impegni delle parti, le modalità di erogazione del finanziamento, gli obblighi del Comune capofila;
- che l'ANCI, nell'ambito dell'incarico conferitole dal Dipartimento, ha definito tale schema tipo, che è stato pubblicato sul sito web www.anci.it in data _____

CONSIDERATO

- che il Progetto presentato dal Comune, allegato alla presente Convenzione *sub* "A", è stato ammesso alla quota di co-finanziamento nazionale per una cifra pari a € _____ (_____/00), che verrà erogata a favore dell'Ente capofila;
- che, ai fini della realizzazione del Progetto, il Comune di _____, avente popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ha sottoscritto con i Comuni di _____, in data _____, un Accordo di partenariato, allegato alla presente Convenzione (*sub* "B");
- che nell'Accordo di partenariato di cui sopra il Comune di _____ è stato indicato quale Ente capofila;
- che il Comune capofila assume personalmente e direttamente l'impegno di garantire la quota di co-finanziamento locale prevista per la realizzazione del Progetto e rimane unico responsabile nei confronti del Dipartimento e di ANCI;
- che il Comune capofila, con la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento, ha dichiarato che nessuno dei Comuni e/o altri soggetti firmatari

dell'Accordo di Partenariato utilizza, al fine del raggiungimento della quota di co-finanziamento locale, somme ricevute ad altro titolo dal Dipartimento;

- che il Comune ha, altresì, dichiarato che la quota di co-finanziamento locale garantita dai Comuni e/o dai partner per la realizzazione del progetto consiste solo in un apporto monetario diretto;

VISTI

gli atti di impegno di spesa relativi al complesso della quota di co-finanziamento locale, allegati *sub* "C"

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati)

Le premesse, i considerata, gli allegati ed i documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

1. **Comitato di indirizzo:** il comitato paritetico costituito ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Attuativo ANCI – Dipartimento cui sono rimesse le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività oggetto della stessa;
2. **Progetto:** il progetto presentato dal Comune capofila e ammesso alla quota di co-finanziamento nazionale sulla base della graduatoria pubblicata sul sito dell'ANCI in data ;
3. **Bando:** il bando per la selezione dei Comuni da ammettere a finanziamento nell'ambito del Progetto "*Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali*", pubblicato, a far data dal 21/12/2009, sul sito web www.anci.it;

4. **Quota di co-finanziamento nazionale:** la quota di co-finanziamento dei progetti elaborati e presentati dai Comuni capofila, resa disponibile dal Dipartimento a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili istituito con legge n. 248/2006;

5. **Quota di co-finanziamento locale:** la quota di co-finanziamento dei progetti elaborati e presentati dai Comuni, resa disponibile dal Comune capofila mediante Accordo di partenariato.

Art. 3

(Finalità ed Oggetto)

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'ANCI, nella qualità di soggetto garante della corretta realizzazione del Progetto "*Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali*" ed erogatore della quota di co-finanziamento nazionale e il Comune di [REDACTED], nella qualità di Ente capofila selezionato all'esito della procedura concorsuale avviata con il Bando medesimo.

Art. 4

(Soggetti Responsabili)

L'ANCI individua quale soggetto responsabile dei rapporti con il Comune, fino a diversa formale comunicazione, il dott. [REDACTED].

Il Comune capofila individua, fino a diversa formale comunicazione, quale soggetto Responsabile del Progetto il dott. [REDACTED].

Art. 5

(Impegni delle Parti)

Il Comune capofila, a pena espressa di decadenza dal beneficio economico, di risoluzione della presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la stipula della presente Convenzione, si obbliga:

1. Alla puntuale ed esatta realizzazione delle attività descritte nell'allegato Progetto, nei tempi e con le modalità ivi riportate, e nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi;

2. A co-finanziare la realizzazione del Progetto con uno stanziamento pari a un importo di Euro _____ (_____/00);

3. A fornire le Relazioni descrittive, i Rendiconti finanziari, il Rapporto Finale e tutta la documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di Progetto e dei costi sostenuti, secondo le regole contenute nelle “Linee Guida alla Rendicontazione” (allegate alla presente Convenzione sub “D”) e la tempistica, le modalità e la modulistica indicate da ANCI;

4. A fornire tempestivamente all’ANCI ogni utile notizia in ordine a eventuali modifiche e/o integrazioni al Progetto.

Il Comune capofila, nell’ambito della propria autonomia e dei vincoli di legge, si impegna, altresì, ad agire nella massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.

L’ANCI si impegna a trasferire al Comune capofila la quota di co-finanziamento nazionale, pari ad Euro _____ (_____/00), a valere sulle risorse previste dalla Convenzione ANCI -Dipartimento, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Resta ferma la facoltà di ANCI, al fine della liquidazione della quota di co-finanziamento nazionale, di verificare e approvare l’inerenza e l’adeguatezza alla realizzazione del progetto di tutte le spese rendicontate dal Comune e la loro conformità a quanto previsto nelle “Linee guida alla rendicontazione” (sub “D”).

Art. 6

(Modalità di erogazione del co-finanziamento)

1. La quota di co-finanziamento nazionale verrà erogata dall’ANCI mediante versamento sul conto corrente intestato al Comune di _____ e intrattenuto presso la Banca _____ - IBAN _____, con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al **20% (venti percento)** del finanziamento nazionale, ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione e in seguito a formale richiesta di pagamento da parte del Comune capofila;

b) la seconda quota, pari al **40% (quaranta percento)** del finanziamento nazionale, ad avvenuta presentazione della Relazione descrittiva delle attività svolte e del Rendiconto finanziario delle spese sostenute relative al primo semestre (a far data dalla pubblicazione sul sito dell'ANCI della graduatoria finale dei Comuni ammessi a finanziamento), unitamente ad una formale richiesta di pagamento. La rendicontazione economico-finanziaria dovrà ammontare ad almeno il 20 % (venti percento) del costo complessivo del Progetto Esecutivo;

c) la terza quota, pari al **30% (trenta percento)** ad avvenuta presentazione della Relazione descrittiva delle attività svolte e del Rendiconto finanziario delle spese sostenute relative al secondo semestre, unitamente ad una formale richiesta di pagamento. La rendicontazione economico-finanziaria dovrà ammontare ad almeno il 70% (settanta percento) del costo complessivo del Progetto Esecutivo;

d) la quarta quota, pari al rimanente **10% (dieci percento)** a conclusione delle attività, a titolo di saldo, dietro presentazione del Rapporto Finale, analitico e riepilogativo delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per tutta la durata del Progetto Esecutivo, unitamente ad una formale richiesta di pagamento.

2. Le erogazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sono effettuate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla liquidazione delle somme da parte del Dipartimento.

3. Qualora l'importo complessivo del finanziamento nazionale stabilito in Convenzione risulti superiore all'ammontare complessivo delle spese rendicontate dal Comune capofila, verrà erogato al Comune, a titolo di saldo, un importo sino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute. Resta comunque fermo l'obbligo da parte del Comune di restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto da ANCI e/o dal Dipartimento.

4. Saranno ritenute ammissibili le spese, a valere sul fondo nazionale, sostenute nei 15 mesi successivi alla data di pubblicazione sul sito di ANCI www.anci.it della graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento (a tal fine fa fede la data del documento giustificativo della spesa). I titoli di spesa riferiti a periodi precedenti o successivi rispetto

a quelli indicati non potranno essere riconosciuti anche se in connessione con il progetto stesso.

5. Tutti i trasferimenti di cui sopra sono comunque subordinati e condizionati all'effettiva erogazione – da parte del Dipartimento in favore di ANCI – delle somme previste nella Convenzione ANCI - Dipartimento. In caso di mancata o ritardata erogazione di tali somme da parte del Dipartimento, l' ANCI si impegna ad informare tempestivamente il Comune capofila.

6. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune rinuncia espressamente a qualunque azione, a qualunque titolo nei confronti di ANCI, che tiene espressamente indenne, per ogni ipotesi di mancata, ritardata e/o irregolare erogazione del finanziamento nazionale.

Art. 7

(Modificazione delle condizioni, delle attività e variazioni del contributo)

Qualora nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni all' Accordo attuativo ANCI - Dipartimento, il Comune capofila, nel caso di modifiche e/o integrazioni di automatica applicazione, darà esecuzione alle medesime, previa comunicazione da parte di ANCI; in ogni caso, il Comune si impegna a garantire, secondo canoni di correttezza e buona fede, l'accettazione delle modifiche della presente Convenzione che si rendessero necessarie e/o opportune ai fini dell'adeguamento della medesima a quelle dell' Accordo attuativo ANCI-Dipartimento.

L'eventuale rifiuto di adeguamento da parte del Comune capofila comporterà la decadenza dal diritto all'erogazione della residua parte di co-finanziamento nazionale e il riconoscimento delle sole spese ritenute ammissibili per le attività già svolte.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle attività e/o dei partner e/o delle scadenze previste nel Progetto, ferma restando l'invarianza del co-finanziamento nazionale, dovranno essere richieste all'ANCI e debitamente autorizzate in forma scritta.

In caso di mancata approvazione, il Comune capofila potrà recedere dalla presente Convenzione, perdendo qualsiasi diritto sulla quota di co-finanziamento nazionale non ancora erogata e impegnandosi alla restituzione della quota di co-finanziamento nazionale già erogata, ove il Comitato di indirizzo ritenga insufficiente, ai fini del finanziamento parziale, la parte di attività già svolta.

Art. 8

(Obblighi del Comune)

La corretta realizzazione dei progetti finanziati è monitorato dall'ANCI e il Comune capofila si obbliga ad adottare tempestivamente e puntualmente ogni misura correttiva richiesta da ANCI, nonché in generale tutte le direttive, gli indirizzi e le eventuali regole deliberate dalla stessa, che potrà, in ogni momento e in qualsiasi forma, chiedere documenti, informazioni, adeguamenti.

In particolare, a seguito dell'attività di verifica e dell'emersione di possibili difformità e/o irregolarità nello sviluppo del Progetto e/o nell'attività di rendicontazione, l'ANCI potrà richiedere ai Comuni beneficiari l'adozione di misure correttive, quale condizione di conservazione dei benefici.

Il Comune si obbliga a sollevare e tenere indenne ANCI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Convenzione.

Art. 9

(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione. Comunicazione)

Il Comune capofila e gli altri Comuni firmatari dell'Accordo di Partenariato non potranno utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare i materiali prodotti e gli eventi realizzati nell'ambito del Progetto senza che sugli stessi venga riportato il logo del Dipartimento e di ANCI, in conformità a quanto previsto nel "*Manuale d'uso*" predisposto e distribuito da ANCI.

A tal fine il Comune dovrà inviare la relativa richiesta, con allegato il materiale promozionale e/o pubblicitario sul quale intende apporre i loghi, ad ANCI (all'indirizzo e-mail bandigiovani@anci.it), che provvederà al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 10

(Recesso unilaterale di ANCI)

Fermo restando quanto previsto dai precedenti art. 7 e 8, qualora il Comune realizzi le attività progettuali in modi e/o tempi non conformi alle disposizioni di cui alla presente Convenzione e/o all'allegato Progetto Esecutivo, lo stesso sarà tenuto ad adottare tutte le misure correttive richieste dall'ANCI e/o dal Dipartimento. In caso di persistenti o gravi difformità e/o irregolarità ANCI si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere la presente Convenzione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nella sede del Comune. In questo caso il Comune potrà essere chiamato a restituire l'intero importo ricevuto a titolo di co-finanziamento nazionale.

Art. 11

(Trattamento dati personali)

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

Art. 12

(Modifiche alla presente Convenzione)

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 7, ogni modifica alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto tra le Parti.

Art. 13

(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

2. Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione o che da essa dovesse comunque discendere sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.

Art. 14

(Entrata in vigore e durata)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata fino al

_____.

Roma, _____

Per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

Il Segretario Generale

Angelo Rughetti

Per il Comune di _____

Il Sindaco

Approvazioni specifiche:

Il Comune di _____ accetta espressamente le clausole contenute agli articoli: 5- (Impegni delle Parti), 6 -(Modalità di erogazione del co-finanziamento), 7-(Modificazione delle condizioni, delle attività e variazioni del contributo), 8-(Obblighi del Comune), 9- (Utilizzo dei materiali prodotti, promozione, pubblicizzazione e divulgazione), 10-(Recesso

unilaterale di ANCI), 12-(Modifiche alla presente Convenzione), 13-(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo) e 14-(Entrata in vigore e durata).

Per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

Il Segretario Generale

Angelo Rughetti

Per il Comune di 

Il Sindaco


